

# Principi generali per la protezione dei dati

Scuola ticinese, rivista pedagogica didattica, Divisione della scuola, Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport del Canton Ticino. Numero 258, □  
Anno XXXII - Serie III, settembre - ottobre 2003

Il principio basilare della protezione dei dati trova il suo fondamento nella Costituzione federale, nella Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino e nella legge cantonale sulla protezione dei dati.

Protezione dei dati significa protezione della personalità e della sfera privata. Ognuno, sia esso scolaro, insegnante o genitore, ha un diritto riconosciuto alla tutela della sua privacy.

La legge cantonale stabilisce regole precise per quanto concerne l'elaborazione e la trasmissione dei dati personali da parte di organi pubblici cantonali e comunali (tra i quali gli istituti scolastici, sia cantonali sia comunali). Anzitutto definisce come "dati personali" tutte le indicazioni o informazioni che direttamente o indirettamente permettono di identificare una persona, sia essa fisica o giuridica. Una "elaborazione di dati personali" è ogni operazione intesa a raccogliere, conservare, modificare o distruggere questi dati. Mentre la "trasmissione di dati personali" è ogni operazione intesa a mettere a disposizione di terzi dati personali, come la consultazione, la comunicazione o la pubblicazione di dati.

La legge stabilisce il principio generale, a cui gli organi pubblici devono attenersi, secondo cui i dati personali possono essere elaborati qualora esista una base legale o l'elaborazione serva

all'adempimento di un compito legale. Questi dati non possono essere trasmessi se lo scopo è incompatibile con quello per cui sono stati elaborati.

La legge disciplina pure la comunicazione di dati personali, detenuti da un organo pubblico, a persone private: questi dati possono essere comunicati quando l'organo responsabile vi è obbligato o autorizzato dalla legge, oppure se la trasmissione, nel singolo caso, è fatta nell'interesse della persona interessata e la stessa vi abbia esplicitamente acconsentito o le circostanze lascino presumere il suo consenso. Ad ogni caso la trasmissione di dati personali può essere limitata o sottoposta a condizioni qualora vi ostino importanti interessi pubblici o i dati si rivelino meritevoli di particolare protezione per la persona interessata. La massima generale resta comunque quella secondo cui i dati personali devono essere richiesti direttamente alla persona interessata e non per il tramite di un terzo.

Questi principi generali in materia di trasmissione di dati personali valgono pure per i cosiddetti "dati neutri", ossia il cognome, il nome e l'indirizzo.

L'accesso all'elenco indirizzi di allievi e docenti a terzi che non siano organi pubblici costituisce una trasmissione a privati e deve pertanto soddisfare ai restrittivi requisiti sopra descritti.

## Dati personali e dati impersonali

In merito alla nozione di "dati personali" occorre anzitutto precisare un concetto non sempre chiaro ma importante, quello di stabilire quando una persona può essere ritenuta identificata o (direttamente/indirettamente) identificabile. È generalmente riconosciuto il principio che il nome senza altre indicazioni (cognome, indirizzo, numero di telefono, foto) non permette l'identificazione. Neppure il nome accompagnato dalla prima lettera del cognome, eventualmente anche dall'età, dovrebbe, di norma, consentire di determinare una persona. Viceversa la combinazione con altri dati, a dipendenza della grandezza dell'istituto e del bacino di utenti, potrebbe risultare delicata.

Le informazioni senza riferimento a persone specifiche possono essere trasmesse senza limitazioni. È il caso per esempio delle informazioni generali sulla scuola (indirizzo, numero di telefono dell'istituto, della direzione, della segreteria, orari d'apertura della biblioteca, indicazioni statistiche sul numero di allievi e docenti, misure d'ordine come gli orari delle pause e le regolamentazioni per le assenze), dei calendari (liste di date d'esame, manifestazioni scolastiche, piani delle vacanze, ecc.), degli indirizzi di istituti vicini alla scuola (per esempio servizi di sostegno

pedagogico). Di norma queste indicazioni non sono problematiche dal profilo della protezione dei dati.

### **Indicazioni concernenti gli allievi**

Nella legislazione scolastica ticinese non esiste una base legale specifica che obblighi o autorizzi a trasmettere dati degli allievi a privati. Le indicazioni necessarie per assolvere i compiti legali degli organi scolastici possono tuttavia essere trasmesse, in modo differenziato a seconda del compito specifico, ad altri organi come pure ai docenti. Invece la trasmissione a terzi, da parte di organi scolastici, di identificativi di allievi è possibile solo con l'esplicito e volontario consenso di questi ultimi (se sono maggiorenni), rispettivamente dei detentori dell'autorità parentale. Al limite possono essere fornite liste (di classe) con il solo nome degli allievi, eventualmente con la prima lettera del cognome, ma senza altre indicazioni (come il cognome completo, l'indirizzo, il domicilio, il numero di telefono, l'e-mail, fotografie, ecc.). Qualora si volesse rendere pubblica una foto di classe occorrerà farlo senza indicare i nominativi degli allievi.

In alternativa alla trasmissione di un indirizzo merita di essere segnalata la possibilità di inoltrare documenti

all'attenzione degli allievi, rispettivamente dei detentori dell'autorità parentale, per il tramite degli organi scolastici responsabili, in modo da garantire un'adeguata protezione dei dati. In sintesi, l'istituto scolastico, dopo avere ricevuto il materiale dal mittente, potrebbe incaricarsi della sua distribuzione in classe, oppure (se è d'interesse dei genitori o di che ne fa le veci) della spedizione al loro domicilio, eventualmente fatturando al richiedente un equo importo per il dispendio di lavoro. Oppure ancora, l'istituto potrebbe informare gli allievi, rispettivamente i loro genitori, della possibilità di contattare a loro volta direttamente i terzi, qualora lo ritenessero opportuno, al recapito rilasciato da questi ultimi (per esempio potenziali futuri datori di lavoro).

### **Indicazioni concernenti i docenti**

Diversamente dagli allievi, i docenti rivestono almeno parzialmente un ruolo di "persone pubbliche" e, come tali, sono parte attiva all'elaborazione di dati degli istituti scolastici. Per questo motivo, al pari dei funzionari dell'amministrazione cantonale o comunale, la protezione dei dati riferiti ai docenti non corrisponde su tutti i punti a quella degli allievi. Nell'interesse della trasparenza dell'attività scolastica e della funzione che rive-

stono i docenti non possono rimanere completamente anonimi. Ciò significa che la comunicazione (pubblicazione) di nome e cognome, unitamente alla funzione svolta nell'istituto e al recapito scolastico (indirizzo, numero telefonico scolastico, non necessariamente diretto), può apparire ammissibile, analogamente alla pubblicazione dei nomi dei funzionari e del rispettivo indirizzo di lavoro nell'annuario. Oltre a queste indicazioni, non è ravvisabile una base legale che consenta la trasmissione di altri dati per l'adempimento di un compito legale. Altri dati personali, oltre a nome, cognome, funzione e indirizzo di lavoro, possono essere trasmessi dall'istituto a terzi solo previo esplicito e volontario consenso del docente (in particolare i dati d'indirizzo privato, il domicilio, il numero telefonico privato, l'indirizzo e-mail privato ed eventuali fotografie).

All'istituto scolastico è peraltro riservata la facoltà di porre limitazioni alla trasmissione o di sottoporla a condizioni, secondo il suo apprezzamento, qualora vi ostino importanti interessi pubblici.

Se lo ritenesse necessario od opportuno, l'organo responsabile potrebbe incaricarsi di comunicare ai docenti documenti di terzi, analogamente a quanto descritto per gli allievi.